

## ODORI NAUSEABONDI... QUALE DIFESA?

Art. 674 c.p. ed emissioni odorigene.

A cura Studio Legale Ambiente

### 1) QUADRO NORMATIVO

Odori nauseabondi possono creare grave malessere, impedire una normale vita quotidiana, creare grave disagio. Il nostro ordinamento è però silente sul punto. Gli strumenti utili alla difesa contro emissioni odorigene non sono molti e difficili da percorrere. Pochi i riferimenti normativi utili.

Da ultimo l'introduzione nel Dlgs. 152/2006 dell'art. 272-bis (Dlgs. 183/2017 vigente dal 19.12.2017)) in merito alle emissioni odorigene, nel Titolo V dedicato alla tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera. Articolo che pone le basi per un futuro ancora non realizzato in quanto rimanda, di fatto alle Regioni o alle singole autorizzazioni ( e dunque agli Enti competenti) il compito di definire il limite odorigeno *sopportabile*, di definire modalità, prescrizioni.

Dal 2017, il nulla, salvo l'introduzione con Dlgs. 102/2020 all'art. 268 lett. f-bis) Dlgs. 152/2006 della definizione di "emissione odorigena": *emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena*". Bisogna meditare sul fatto che ancora una definizione non era inserita nel codice Ambientale e bisogna ancor più meditare sulla definizione generica offerta dal nostro legislatore all'alba del 2020.

Le Regioni sono ancora il punto di riferimento. La Lombardia emana Linee Guida nel 2012 (DGRL 15.2.2012 n. IX 3018). Il Veneto rinvia al testo della DGRV 568/2005 in merito agli impianti di compostaggio - e tenta il Progetto di Legge sulle emissioni odorigene *mai portato a compimento*.

Così, chi lamenta odori o gestisce emissioni, deve fare riferimento a quello che ad oggi esiste. Si badi che l'incertezza difensiva (e operativa) riguarda anche coloro che per natura sono predisposti ad emettere emissioni odorigene (aziende) e dunque esposti a denunce, provvedimenti anche gravosi, senza poter comprendere con esattezza i confini del loro agire. Non tutte le società hanno interesse ad inquinare o molestare.



## 2) TUTELA PENALE

La tutela penale fa perno sull'art. 674 c.p. che a dire il vero prevede ben poca pena, risibile (arresto fino ad un mese o ammenda fino a € 206) rispetto alle molestie che possono essere provocate.

Reato *oblabile* ovvero che può essere estinto con il pagamento (in sede processuale) e tuttavia si evidenzia che l'ammissione all'oblazione richiede che non ci siano effetti o comunque che il comportamento sia cessato; oblazione che può dunque utilmente essere negata.

L'efficacia di tale norma (art. 674 c.p.) non è nella pena ma nell'effetto che può provocare ovvero nel decreto di **sequestro** della fonte inquinante; sequestro che tiene in considerazione il comportamento aziendale e le misure poste in essere per impedire le emissioni moleste.

#### 3) UN CASO

La Cass. pen. n. 16531/2019 è un buon esempio della tutela offerta alla vittima dell'emissione odorigena.

Il Tribunale di Latina confermava il sequestro "preventivo di una piattaforma ecologica, ... destinata a stoccaggio, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati. Il sequestro dell'area era stato disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1, al fine di evitare l'aggravamento delle conseguenze del reato di cui all'art. 674 c.p., ipotizzato a carico dell'odierno ricorrente quale legale rappresentante della società, per aver provocato e comunque non impedito che da quel sito si sviluppassero esalazioni odorifere maleodoranti oltre la normale tollerabilità atte a molestare gli abitanti delle zone limitrofe...".

La Cassazione si concentra sulla *normale tollerabilità* in quanto la difesa contesta l'accertamento di tale superamento. In assenza di limiti predefiniti dal legislatore, come in questo campo, come si può affermare la normale tollerabilità, quando si può dire che l'odore non è tollerabile? Infatti l'emissione di "..odori integra il reato ipotizzato soltanto "nei casi non consentiti dalla legge", sicchè quando si tratti .. - di attività industriali autorizzate occorrerebbe dimostrare che le stesse superino



la soglia fissata dalle leggi speciali in materia e, in mancanza, la normale tollerabilità di cui <u>all'art.</u> 844 c.c..

La Corte conferma che l'illecito penale ex art. 674 c.p. ".. non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da un'attività regolarmente autorizzata o da un'attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali, e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento ..". Tuttavia un limite esiste e risiede nella "stretta tollerabilità" che è una misura più restrittiva della "normale tollerabilità" comunemente applicata all'illecito civile (art. 844 c.c.). Scrive la Cassazione: "..Nel caso di produzione di "molestie olfattive" mediante un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, ai fini del giudizio sulla configurabilità del reato occorre tuttavia fare riferimento, quale parametro di legalità dell'emissione, al criterio della "stretta tollerabilità", e non invece, di quello della "normale tollerabilità" previsto dall'art. 844 c.c., attesa l'inidoneità di quest'ultimo ad assicurare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana .."

Scriveva la Cassazione penale 28520/2009, distinguendo la *normale tollerabilità* tipica dell'illecito civile, che si rivolge a privati e a richieste individuali, dalla *stretta tollerabilità* che ha un respiro collettivo e si pone a tutela della salute e del pericolo che questa possa subire. Il criterio della normale tollerabilità ".. appare inidoneo ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana, attesa la sua portata individualistica e non collettiva"

Utile in questo contesto richiamare la sentenza della cassazione 28520/2009 che precisa la "...indubbia idoneità di tali emissioni ad arrecare molestia alle persone, dovendosi far rientrare nel concetto di "molestia" tutte quelle situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di "turbamento della tranquillità e della quiete", che producono "un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione". In tale prospettiva, è stato affermato che può costituire "molestia" anche il semplice arrecare alle persone preoccupazione ed allarmi generalizzati circa possibili danni alla loro salute provocati dalle esalazioni stesse ... Deve, a tale riguardo, ribadirsi che la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. costituisce **reato di pericolo,** per cui non è necessario che sia determinato un effettivo nocumento alle persone, essendo



sufficiente l'attitudine concreta delle emissioni ad offenderle o molestarle nel senso sopra precisato, purché, ovviamente, le emissioni di esalazioni maleodoranti non presentino un carattere del tutto momentaneo ed abbiano un sicuro impatto negativo ...

# 4) PROVA DELLA INTOLLERABILITA'

La Cassazione 16531/2019 ritiene inoltre accertata la stretta tollerabilità dalle ".. dichiarazioni rese da numerose persone offese e dagli accertamenti effettuati in loco dagli operanti, dalla piattaforma ecologica promanassero "odori nauseabondi ed insopportabili", ciò che aveva "costretto gli abitanti della zona a modificare le proprie abitudini di vita, rendendo l'aria insalubre con possibile compromissione delle condizioni di salute degli abitanti".

Recita la sentenza della Cassazione penale 28502/2009 individuando nel Giudice penale il soggetto a cui è rimessa la valutazione della intollerabilità: "nei casi in cui non esistano precisi limiti tabellari fissati dalla legge, ovvero in tutti i casi in cui non esiste una predeterminazione normativa, è affidata al giudice penale, che può basarsi anche su dichiarazioni testimoniali, purchè non risolventisi in apprezzamenti meramente soggettivi, la valutazione della tollerabilità consentita, alla stregua delle conseguenze che le emissioni producono sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione.

5) ULTIMO PUNTO IMPORTANTE: rileva per la Corte il comportamento dell'azienda che "...nonostante i numerosi **solleciti** non sono state ad oggi messe in atto misure idonee a limitare le esalazioni" sicché il pericolo di protrazione delle conseguenze del reato, evidentemente collegato alla prosecuzione della gestione del sito, è concreto ed attuale, sì da imporre, appunto, il **sequestro** preventivo della piattaforma iconologica...".